

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3368/84 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 1984****che completa il regolamento (CEE) n. 1859/82, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2143/81<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 6, paragrafo 2,considerando che, nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione<sup>(3)</sup>, la ripartizione in base alle circoscrizioni del numero di aziende contabili in Italia non è stata effettuata per l'esercizio contabile 1985 e seguenti; che occorre pertanto completare in tal senso detto allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82, la tabella riguardante l'Italia è completata come segue:

• Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili esercizio contabile 1985 e seguenti
	ITALIA	
221	Valle d'Aosta	263
222	Piemonte	950
230	Lombardia	3 469
241	Trentino	375
242	Alto Adige	549
243	Veneto	1 106
244	Friuli-Venezia Giulia	558
250	Liguria	513
260	Emilia-Romagna	2 055
270	Toscana	1 161
281	Marche	645
282	Umbria	841
291	Lazio	787
292	Abruzzo	328
301	Molise	301
302	Campania	499
303	Calabria	563
311	Puglia	756
312	Basilicata	499
320	Sicilia	858
330	Sardegna	924
	Totale Italia	18 000 •

<sup>(1)</sup> GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.<sup>(2)</sup> GU n. L 210 del 30. 7. 1981, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 205 del 13. 7. 1982, pag. 5.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

---